

OGGETTO: “DECRETO MILLEPROROGHE” - DIFFERITA LA DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI SULLE DENUNCE DI INFORTUNIO E DI TENUTA DEL LUL PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO

Il d.l. n. 244/2016 (cd “decreto milleproroghe”) – convertito, con modificazioni, in legge n. 19/2017 (pubblicata sul S.O. n. 14 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 49 del 28/02/17 ed entrata in vigore l’1 marzo scorso) – ha posticipato la decorrenza di alcuni adempimenti.

In materia di lavoro, oltre a spostare all’1 gennaio 2018 l’obbligo, per i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti, di avere in forza un disabile a prescindere dall’effettuazione di una “nuova assunzione” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2017), sono stati differiti, in particolare, i seguenti termini.

DENUNCIA DEGLI INFORTUNI A FINI STATISTICI

La decorrenza dell’obbligo di denunciare all’INAIL, ai soli fini statistici, gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 81/2008, è stata rinviata (dal 12 aprile) al 12 ottobre 2017.

Il d.l. n. 244/2017, infatti, modificando l’art. 18, comma 1-bis del d.lgs. n. 81/2008, ha disposto che il suddetto obbligo decorra dal termine dei 12 mesi successivi (non più dei 6, come originariamente previsto) all’entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo del “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”, vigente dal 12 ottobre 2016.

TENUTA TELEMATICA DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

La decorrenza dell’obbligo di tenuta telematica del LUL presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 151/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) è stata differita (dall’1 gennaio 2017) all’1 gennaio 2018.